



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 21 – 21 ottobre 2020**

Riunione del 14 Ottobre 2020

**15.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA  
TESSERATA:**

**- Sig.ra Anna VERGOLI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Avv. Massimo Rosi   | Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine  | Componente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente |

nel procedimento disciplinare a carico di

- Sig.ra Anna Vergoli per il seguente capo di incolpazione contestato dalla Procura Federale, ovvero per:

- *“la violazione degli Artt. 19 e 21 RAT; Artt. 74 e 75 Reg. Giur.; Art. 16, n. 3 Statuto Federale per non aver adempiuto all’obbligo di sottoporsi alla rituale visita medico sportiva per la stagione sportiva 2019/2020, prenotata per il giorno 1/2/20 ore 11.20 presso il Centro Medico C.M.S. s.r.l. di Villaga (VI).”*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l’atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’atleta incolpata per l’udienza del 14 ottobre 2020, in modalità videoconferenza.

Nessuno era presente in rappresentanza dell’atleta la quale faceva comunque pervenire al Tribunale - in data 25 settembre 2020 - breve nota esplicativa di quanto accaduto, nonché dichiarazione di essere impossibilitata - per motivi lavorativi - a presenziare all’udienza. Il sostituto procuratore federale presente, Avv. Caravetta, illustrava l’atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell’incolpata.

All’esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione del 13 febbraio 2020 da parte del Presidente della Società ASD Volley Pojana Sassano, Sig.ra Lara Albertini, con la quale si richiedeva il deferimento per la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Vergoli la quale, benché più volte invitata informalmente e da ultimo con raccomandata A/R, non si era sottoposta alla obbligatoria visita medico sportiva prenotata per il giorno 1° febbraio 2020, presso il Centro Medico C.S.M. di Villaga (VI).

Unitamente alla richiesta di deferimento la Sig.ra Albertini faceva pervenire alla Procura: lettera raccomandata inviata alla tesserata con la quale si comunicava la prenotazione della visita presso il Centro Medico C.S.M. di Villaga (VI), nota del 1° febbraio 2020 con la quale l'atleta disdiceva la visita medica prenotata dal sodalizio, nonché Raccomandata A-R del 22 gennaio 2020 con la quale la Sig.ra Anna Vergoli informava la società di appartenenza del recesso del Tesseramento per motivi personali e familiari.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata sia perché comprovata e documentata, sia perché ampiamente confermata dalla stessa nella comunicazione mail del 25 settembre 2020 fatta pervenire a questo Tribunale.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

### **Nessuna delle circostanze invocate dall'atleta nella propria memoria difensiva può infatti assurgere a scriminante:**

lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta. Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più svolgere l'attività pallavolistica non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

Il comportamento tenuto dall'atleta contravviene alle norme contestate dalla procura nell'atto di deferimento e costituisce grave infrazione disciplinare.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Anna Vergoli, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 20 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 ottobre 2020

